



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Modalità di utilizzo
- Art. 4 Palestre scolastiche

### TITOLO II ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI

- Art. 5 Principi generali
- Art. 6 Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto
- Art. 7 Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi in uso annuale
- Art. 8 Assegnazione temporanea e per uso straordinario
- Art. 9 Uso dell'impianto
- Art. 10 Pubblicità e pubblico
- Art. 11 Divieto di assegnazione a terzi
- Art. 12 Rispetto degli impianti ed attrezzature
- Art. 13 Installazioni particolari
- Art. 14 Tariffe d'uso
- Art. 15 Penalità

### TITOLO III AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI IN CONCESSIONE

- Art. 16 Principi generali
- Art. 17 Condizioni di gestione
- Art. 18 Contenuti della Convenzione
- Art. 19 Manutenzione ordinaria
- Art. 20 Manutenzione straordinaria e attrezzature
- Art. 21 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 22 Contributi su migliorie
- Art. 23 Personale adibito all'impianto
- Art. 24 Manifestazioni al pubblico
- Art. 25 Pubblicità
- Art. 26 Servizi di ristoro degli impianti sportivi comunali
  
- Art. 27 Disposizioni finali

# TITOLO I PRINCIPI GENERALI

## Art. 1 – Finalità

1. Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva in tutte le sue discipline, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
2. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività in tutte le sue fasce di età.
3. La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva e i seguenti scopi specifici di rilevante interesse pubblico:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
  - b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative e, in particolare, quelle sportive operanti sul territorio comunale;
  - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;
  - d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.
4. Gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo risultano privi di rilevanza imprenditoriale, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale e devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

**Trasparenza:** obbligo di rendere pubblica l'intenzione di affidare a terzi la gestione.

**Parità di trattamento:** scelta assunta in base a criteri obiettivi e nel rispetto delle regole e dei requisiti fissati nel presente regolamento, di non discriminazione e di proporzionalità (intesa secondo l'art. 90, c.24, della Legge 27/12/2002 n. 289).

**Eguaglianza dei diritti degli utenti:** Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

**Imparzialità:** Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

**Regolarità del servizio:** E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

**Partecipazione:** Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

**Efficienza ed efficacia:** Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

**Proporzionalità:** Viene assicurato il rispetto di quanto previsto dall'art. 90, c. 24, Legge 289/2002.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione in concessione degli impianti sportivi

esistenti di proprietà del Comune di Romano d'Ezzelino, o dell'assegnazione dei relativi spazi orari di utilizzo degli stessi a soggetti terzi, unitamente agli eventuali locali adibiti a servizio di bar-ristoro situati nelle aree sportive.

2. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curriculare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività.

### **Art. 3 – Modalità di utilizzo**

1. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a soggetti che, in occasione di precedenti concessioni o assegnazioni, non abbiano ottemperato, a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.
2. Il Comune concede in uso gratuito il defibrillatore da esterno (DAE) quale macchina salva vita in caso di aritmie potenzialmente mortali presente in ciascun impianto sportivo e provvederà alla stipula di apposito contratto di comodato per l'utilizzo dello stesso.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di concedere l'autorizzazione per eventuali servizi bar e ristoro e simili, sia in forma permanente che temporanea, nel rispetto della normativa di settore.
4. L'uso degli impianti è autorizzato a titolo gratuito nei seguenti casi:
  - attività sportive e manifestazioni culturali e ricreative, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
  - attività sportive e extra sportive promosse da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, secondo programmi e modalità concordati con il Servizio Cultura e Sport;
  - attività patrocinate dall'Amministrazione.

### **Art. 4 – Palestre scolastiche**

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione per consentire l'utilizzo, compatibilmente con le esigenze scolastiche per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva per giovani ed adulti.
2. L'utilizzo dei predetti impianti deve essere preventivamente comunicato al Dirigente scolastico.

## **TITOLO II ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI**

### **Art. 5 – Principi generali**

1. L'assegnazione in uso degli spazi per ciascun impianto è effettuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza, economicità e proporzionalità (ex art. 90, c. 24, Legge 289/2002).
2. Per spazio si intende l'utilizzo indivisibile dell'impianto durante una fascia oraria da definire con deliberazione di Giunta Comunale, in relazione alla disciplina sportiva da svolgere.
3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere assegnati con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
  - ✓ Assegnazione in uso annuale
  - ✓ Assegnazione per uso temporaneo e straordinario
4. Tutti gli assegnatari degli spazi, devono attenersi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

## **Art. 6 – Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto**

1. L'assegnazione degli spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale identico per tutti gli impianti.
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai criteri ed agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti degli utilizzatori.
3. L'atto di obbligazione deve prevedere l'obbligo di integrale rimborso degli eventuali danni provocati.

## **Art. 7 – Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi in uso annuale**

1. L'assegnazione degli spazi degli impianti comunali in uso annuale, dovrà essere effettuata a favore dei seguenti soggetti:
  - a) Federazioni sportive nazionali e società e/o associazioni affiliate al CONI;
  - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  - c) Istituzioni scolastiche;
  - d) Associazioni sportive dilettantistiche;
  - e) Società sportive professionistiche;
  - f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
  - g) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
  - h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da calcetto, campi da tennis...).
2. In caso di domande concorrenti presentate dai soggetti di cui al precedente comma, l'assegnazione degli spazi richiesti avverrà in base ai seguenti criteri, disposti in ordine di priorità:
  - a) Società, associazioni o soggetti che abbiano sede nel Comune di Romano d'Ezzelino;
  - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di iscritti (intendendo per iscritti i praticanti l'attività sportiva dell'associazione).
  - c) Società o associazioni che svolgono attività esclusivamente per il settore giovanile, in base al numero di partecipanti o iscritti;
  - d) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
  - e) Società o associazioni che svolgono attività per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
  - f) Società o associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
3. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti dovranno farne richiesta entro il 31 maggio di ciascun anno al responsabile del Servizio Sport. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.
4. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività sportive e similari relative all'attività svolta.
5. Il Servizio Sport del Comune di Romano d'Ezzelino programma l'uso degli spazi entro il 31 luglio di ciascun anno.
6. Qualora un'associazione abbia in gestione un impianto, potrà concorrere all'assegnazione di spazi degli altri impianti sportivi solo in via residuale e solo nell'ipotesi in cui residuino spazi liberi.

## **Art. 8 – Assegnazione temporanea e per uso straordinario**

1. Le utilizzazioni temporanee e straordinarie degli impianti comunali, non riconducibili nella nell'assegnazione annuale, possono essere autorizzate dal responsabile del servizio, a

condizione che non si modifichino le assegnazioni già effettuate o che la modifica permetta di soddisfare le esigenze dei precedenti richiedenti, sempre che vi sia l'assenso dell'assegnatario che verrebbe pregiudicato dall'assegnazione temporanea o straordinaria.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.
3. Il Responsabile del Servizio o il gestore degli impianti ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione degli spazi, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponderà la tariffa per le ore non usufruite.

### **Art. 9 – Uso dell'impianto**

1. Gli assegnatari degli spazi nonché, personalmente il legale rappresentante degli enti senza personalità giuridica rispondono dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate durante il periodo di assegnazione assumendo la qualifica di custode degli stessi.
2. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione è stata accordata.
3. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
4. E' consentito l'ingresso all'impianto ai seguenti soggetti:
  - atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
  - studenti accompagnati da un numero di insegnanti necessario in base al regolamento scolastico o da uno o più tecnici/Dirigenti dell'associazione sportiva studentesca, incaricati dal Dirigente Scolastico.
  - singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
5. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
7. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio Sport. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
8. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

### **Art. 10 - Pubblicità e pubblico**

1. Gli assegnatari degli impianti sportivi hanno diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti e degli spazi assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.

2. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. Gli assegnatari sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.
3. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

### **Art. 11 – Divieto di assegnazione a terzi**

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli assegnatari degli spazi possono provvedere all'assegnazione anche parziale e/o gratuita dell'impianto a terzi, a meno che l'Amministrazione non vi acconsenta con giudizio insindacabile.

### **Art. 12 – Rispetto degli impianti ed attrezzature**

1. Gli assegnatari degli spazi s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
  - rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
  - evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
  - mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. Gli assegnatari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

### **Art. 13 - Installazioni particolari**

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di assegnazione, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

#### **Art. 14 – Tariffe d'uso**

1. Per l'uso degli spazi di assegnazione degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto della giunta comunale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 30 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di termine dell'utilizzo dell'impianto.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte del Comune o del gestore degli impianti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 15 – Penalità**

1. Comportano la sospensione o la revoca/decadenza dell'assegnazione d'uso annua:
  - ◆ il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dal Comune con decisione insindacabile o dal gestore degli impianti.
  - ◆ la violazione, per almeno due volte, delle norme previste nel presente regolamento e dell'atto d'obbligo, che risultino contestate dal Comune per iscritto.
  - ◆ la violazione, anche per una sola volta, delle norme del presente regolamento e dell'atto d'obbligo che comportino l'inutilizzabilità, anche temporanea, dell'impianto oggetto di assegnazione.
2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, gli assegnatari s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

### **TITOLO III**

## **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI IN CONCESSIONE**

#### **Art. 16 – Principi generali**

1. Per "affidamento della gestione in concessione" di cui al presente titolo si intende il rapporto nel quale a favore del concessionario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio.



2. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione assunta dalla Giunta, si riserva di stabilire l'eventuale specifica destinazione sportiva degli impianti e di valutare liberamente se assegnare la gestione in concessione e di determinarne la durata ed il canone.
3. Per l'individuazione del concessionario si procederà mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
4. La concessione dell'impianto viene accordata prioritariamente ai seguenti soggetti:
  - Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro
  - Federazioni sportive nazionali
  - Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva
  - Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  - Società sportive professionistiche;
  - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
  - Consorzi e associazioni tra i precedenti soggetti
5. La gestione degli impianti può essere affidata ai seguenti soggetti nel caso in cui quelli di cui al comma precedente non siano interessati alla gestione stessa:
  - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
  - Cooperative sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381, ed i loro consorzi e raggruppamenti;
  - Imprenditori individuali e società commerciali.
6. L'affidamento in concessione degli impianti è subordinato al possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione;
  - b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
  - c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Amministrazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
  - f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo. Qualora gli interventi migliorativi abbiano ad oggetto lavori, il soggetto gestore è tenuto al rispetto del norme vigenti in materia di appalti pubblici e il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali.
7. Nel caso di esito infruttuoso della procedura per l'affidamento in concessione, si potrà, nella successiva, derogare da taluno dei suddetti criteri per assicurare, comunque, il funzionamento degli impianti.
8. Fra più offerte concorrenti l'impianto verrà affidato a quella che meglio assolve i criteri di seguito elencati con priorità:
  - a. il temperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori;
  - b. il numero degli affiliati del settore giovanile effettivamente praticanti l'attività sportiva compatibile con quella esercitabile nell'impianto da affidare in gestione;
  - c. l'organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
  - d. miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività manutentive;

- e. potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l'ottimale gestione dell'impianto;
  - f. potenzialità e compatibilità delle attività ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall'affidatario presso l'impianto, con le attività tipiche (sportive e complementari) dello stesso impianto;
  - g. maggior aumento del canone annuale offerto rispetto al prezzo a base di gara;
9. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
    - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
    - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
  10. Inoltre il Comune potrà prevedere per ogni singola procedura di selezione finalizzata all'affidamento in concessione di impianti sportivi ulteriori criteri integrativi e specificativi di quelli definiti nel precedente comma, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche o connesse alle attività sportive da effettuarsi negli impianti stessi, che rispettino i principi di cui al citato art. 90 della Legge 289/2002;

### **Art. 17 - Condizioni di gestione**

1. Al concessionario compete la gestione dell'intero impianto.
2. Le tariffe da applicarsi agli utenti sono quelle stabilite dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Il gestore, entro e non oltre il mese di settembre di ciascun anno, propone all'Amministrazione Comunale l'aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti in gestione, sulla base di un piano economico-finanziario che dia conto degli incrementi degli oneri di gestione preventivati per l'anno successivo.
3. Compatibilmente con le esigenze del concessionario, l'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
4. Il concessionario potrà procedere all'assegnazione degli spazi ai soggetti terzi, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale, rilasciato sulla base della programmazione annuale. L'affidamento a terzi non fa in ogni caso venire meno la responsabilità verso il Comune del concessionario.
5. Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale che può prevedere, per impianti di piccole dimensioni o in vista di importanti costi di gestione, una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario stesso.
6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
7. La concessione può avere una durata massima di 10 anni.
8. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto ed essere autorizzate dal Comune.

### **Art. 18 – Contenuti della Convenzione**

1. Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto individuato come affidatario della gestione in concessione è regolato da apposita convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, nella quale sono individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti:
  - a. le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici;

- b. l'individuazione delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza;
  - c. la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati secondo quanto previsto nel bando di gara o in altro provvedimento;
  - d. la definizione delle modalità di assicurazione dell'uso pubblico sociale;
  - e. le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell'impianto e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante assegnazione degli spazi;
  - f. la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli stabiliti dall'Amministrazione;
  - g. il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli impianti;
  - h. tariffa annuale da corrispondere al Comune sulla base dell'offerta di gara o del prezzo determinato con deliberazione di Giunta comunale nel caso di cui all'art. 16 comma 4;
  - i. idonea polizza fideiussoria in favore del Comune a garanzia di qualsiasi danno eventualmente arrecato a persone o a cose, nonché di tutti gli eventuali danni causati a strutture di proprietà comunale oggetto di concessione.
  - j. modalità di gestione di eventuali locali adibiti a servizi di ristoro secondo quanto previsto al successivo art. 26.
2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati ed è improntata alle seguenti priorità:
    - a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
    - b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
    - c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.
  3. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:
    - a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
    - b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

### **Art. 19 – Manutenzione ordinaria**

1. Il gestore è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il gestore deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 - 8 e successive modificazioni, nonché al D.M. n. 37 del 22/01/2008 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
3. Il gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

### **Art. 20 – Manutenzione straordinaria e attrezzature**

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sua cura e spese all'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Responsabile del Servizio Tecnico gli interventi di manutenzione straordinaria dallo stesso ritenuti

- necessari, sulla cui necessità si pronunciano i competenti organi comunali compatibilmente con l'interesse pubblico e le risorse disponibili.
2. E' data possibilità all'Amministrazione, compatibilmente con le regole dell'evidenza pubblica, di affidare al concessionario l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria.
  3. Qualora il gestore svolga i lavori di cui al presente articolo senza essere stato autorizzato dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma, quest'ultima non sarà tenuta ad alcun rimborso in favore dello stesso. Il Comune potrà procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
  4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale al gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione dovranno essere concordati volta per volta.

### **Art. 21 – Revoca e diritto all'informazione**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione dell'impianto, alla scadenza di ciascun anno con un preavviso di almeno tre mesi, per i seguenti motivi:
  - per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico;
  - per il mancato pagamento del canone di concessione entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale, fatte salve eccezionali deroghe autorizzate dal Comune con decisione insindacabile.
  - In caso di violazione, per almeno due volte, delle norme previste nel presente regolamento e dell'atto d'obbligo, che risultino contestate dal Comune per iscritto.
  - In caso di violazione, anche per una sola volta, delle norme del presente regolamento e dell'atto d'obbligo che comportino l'inutilizzabilità, anche temporanea, dell'impianto oggetto di assegnazione.
2. Il gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

### **Art. 22 – Contributi su migliorie**

1. I soggetti gestori, durante il rapporto concessorio, possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante del soggetto che gestisce l'impianto.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Amministrazione Comunale, ritenuto che l'intervento rientri nei propri programmi, può rilasciare nulla osta preventivo allo stesso, fatta salva l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi concessori od autorizzativi richiesti dalla vigente normativa in materia, oppure decidere di eseguire direttamente le opere. La Giunta Comunale, dovrà esprimere il proprio insindacabile intendimento di considerare le anzidette modifiche acquisite al Centro Sportivo:
  - a) a titolo provvisorio, con obbligo della concessionaria allo sgombero, entro la scadenza della concessione;
  - b) in via definitiva, a titolo gratuito;
  - c) in via definitiva, a titolo oneroso per il Comune che, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, in toto o in parte, sosterrà le spese necessarie o le rifonderà al concessionario previa rendicontazione.

- d) In via definitiva, con oneri a carico del concessionario, concedendo una proroga della concessione in considerazione dell'entità dell'investimento, della dimensione dell'impianto e della durata della concessione stessa.
4. L'Amministrazione Comunale può decidere di effettuare direttamente l'intervento proposto, aumentando del canone di concessione, nella misura stabilita dalla Giunta comunale, in considerazione dell'entità dell'investimento, della dimensione dell'impianto e della durata della concessione stessa.
  5. Nei casi di cui alla lett. c) e d), per l'esecuzione dell'intervento da parte del concessionario, lo stesso dovrà sottostare alle normative vigenti in materia di lavori pubblici.

### **Art. 23 – Personale adibito all'impianto**

1. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Il concessionario deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i C.C.N.L. di categoria.

### **Art. 24 – Manifestazioni al pubblico**

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto di ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.
2. Il concessionario risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a cose di proprietà pubblica da parte del pubblico che assista e/o intervenga alla manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico; tali eventi dovranno trovare copertura nella polizza prevista all'art. 18 lett. g).
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

## **25. Pubblicità**

4. I concessionari hanno diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti e degli spazi assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.
5. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I concessionari sono responsabili della sicurezza,

manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

### **Art. 26 – Servizi di ristoro degli impianti sportivi comunali**

1. La gestione dei locali inseriti nelle aree degli impianti sportivi comunali con destinazione a servizio di ristoro per gli utenti, nonché l'arredamento e gli elettrodomestici, viene concessa in uso con la medesima concessione relativa all'impianto sportivo a cui appartengono.
2. Il servizio di bar-ristoro potrà essere affidato da parte del concessionario a persone fisiche, persone giuridiche, associazioni sportive, cooperative ed enti privi di personalità giuridica purché in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalle norme applicabili in materia e in particolare i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nella convenzione di cui all'art. 18 dovranno essere regolati altresì seguenti ulteriori oneri a carico del concessionario:
  - la corresponsione di un canone da parte del concessionario;
  - la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia dell'immobile adibito a ristoro;
  - la manutenzione ordinaria delle infrastrutture servite dal bar-ristoro, se previsto;
  - la custodia del complesso sportivo servito dal bar-ristoro, con apertura e chiusura dello stesso, se previsto;
  - l'eventuale gestione e prenotazione dei campi da gioco con la riscossione delle tariffe secondo gli importi stabiliti dal Comune, che dovranno essere poi versate mensilmente al Comune stesso. La Giunta Comunale potrà stabilire eventuali quote di rimborso sugli introiti dei campi da gioco;
  - consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole o ad uso sociale concordando le modalità con il Comune;
  - l'intestazione ed il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi energetici;
  - mettere a disposizione gratuita l'utilizzo degli impianti a favore di attività sportive o manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, concordando preventivamente le modalità, se previsto;
  - riconsegnare gli impianti e le relative infrastrutture, allo scadere della convenzione, in buono stato di conservazione e manutenzione;
  - riconsegnare l'immobile adibito a bar-ristoro, allo scadere della convenzione, in buono stato di conservazione e manutenzione;

### **Art. 27 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti atti e/o deliberazioni comunali aventi ad oggetto i medesimi impianti sportivi comunali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.